

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1908**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASTORE, CAPPUGLI, ZANIBELLI, CALVI, GITTI, PAVAN, SCALIA, MENOTTI,
DE BIAGI, BIAGGI, COLLEONI, DRIUSSI, CAVALLARI NERINO, COLASANTO,
BUFFONE, BUZZI, BUTTÈ***Annunziata il 29 novembre 1955***Modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218, in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 aprile 1952, n. 218, il legislatore operò, nella complessa e delicata materia delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un intervento esteso quanto profondo, il cui carattere innovatore e i cui effetti benefici non potrebbero essere negati.

Ma è altrettanto certo che la riforma effettuata con quella legge è ben lungi dall'aver fatto raggiungere alla disciplina giuridica della materia non diciamo la perfezione, la quale, oltre a non essere delle cose umane, non è soprattutto una meta che ci si possa illudere di raggiungere nel campo della previdenza sociale, ma neppure le mete alle quali ansiosamente tendevano i lavoratori. Talune delle pecche che la legge n. 218 presenta, d'altra parte, si sono manifestate nel corso ed a seguito della sua applicazione.

Ma è indubbiamente giunto il momento, anche alla luce dell'esperienza di oramai tre anni di applicazione della legge, di proporre quei perfezionamenti che si impongono oramai all'attenzione di chi ha a cuore il trattamento previdenziale dei lavoratori vecchi od invalidi e dei loro superstiti.

Non si tratta di modifiche strutturali che sconvolgono l'ordinamento attuale della

materia, bensì di correzione di norme, di rettifiche di istituti, di soppressioni di limiti oramai superati, provvedimenti tutti che renderanno la vigente legislazione più idonea a perseguire l'altissimo fine di garantire ai lavoratori un'efficace tutela.

Passiamo pertanto ad illustrarvi la portata delle singole modifiche contenute nella proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi.

* * *

L'articolo 13 del regio decreto-legge del 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, attribuisce il diritto al coniuge, ai figli, o, in mancanza dell'uno o degli altri, ai genitori, a una pensione che è commisurata ad una percentuale di quella che sarebbe spettata o che spettava all'assicurato o pensionato. Le percentuali di cui sopra sembrano essere troppo esigue per garantire e al coniuge, e ai figli e ai genitori un trattamento che valga a dare un minimo per l'esistenza.

Così si propone, all'articolo 1 del nostro progetto, di portare la quota del coniuge dal 50 al 75 per cento, quella per ciascun figlio, se il coniuge non ha diritto a pensione,

dal 30 al 35 per cento; quella per i genitori dal 15 al 25 per cento ciascuno, e al 50 per cento se superstite un solo genitore. Si riduce inoltre l'età fissata dei genitori dai 65 ai 60 anni in conformità a quella età che per legge rappresenta il limite al quale si presume l'invalidità del lavoratore.

Non occorrono molte parole per illustrare i motivi della modifica proposta. Basta infatti tener presente che le pensioni, malgrado gli adeguamenti operati con la legge n. 218 del 1952, sono di ammontare così modesto, nella maggior parte dei casi, da non garantire per nulla il minimo vitale ai pensionati. Ancor meno tale minimo può essere garantito ai superstiti dei lavoratori dei pensionati con quelle percentuali che la legge n. 218 ha stabilito. I miglioramenti proposti, pur mantenendo fermo il principio che il superstite non può fruire della medesima pensione del lavoratore, allevieranno per lo meno in qualche maniera la condizione economica dei superstiti. E questo ci sembra motivo più che plausibile per giustificare la nostra proposta.

Si pone rimedio con questo articolo (ultimo comma) alla ingiustizia che colpisce i superstiti di coloro che iniziarono a godere la pensione prima del 1945 e che furono liquidati in capitale. Essi sarebbero riammessi al diritto alla reversibilità.

Per tutto il resto l'articolo è rimasto identico alla sua stesura attuale.

* * *

Con l'articolo 2 della nostra proposta si vuole sopprimere l'articolo 11 della legge n. 218 del 1952.

Ne spieghiamo subito le ragioni.

L'articolo 11 stabilisce che « l'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione ». Questa limitazione è ritenuta dai lavoratori ingiusta come quella che li priva senza motivo plausibile, di una quota parte della pensione, quando le contribuzioni, che ormai unanimemente sono considerate danaro dei lavoratori, hanno raggiunto un ammontare tale da attribuire diritto a una pensione non inferiore all'ammontare della retribuzione media dell'ultimo quinquennio. Ma vi è di più e di peggio. Non è infrequente il caso che dei lavoratori negli ultimi anni della loro vita lavorativa, in conseguenza di menomate condizioni fisiche, debbano adattarsi a lavori

cui corrispondono salari inferiori a quelli goduti nel periodo di pieno vigore e rendimento. Con la disposizione dell'articolo 11 si verrebbe pertanto a cristallizzare la pensione in riferimento a una condizione salariale corrispondente al periodo di minor rendimento del lavoratore. L'ingiustizia è troppo palese perché possa essere ulteriormente contenuta in una legge con finalità sociali.

* * *

La soppressione del limite di lire 67.500 chiesta dall'articolo 3 della presente proposta si basa su motivi analoghi a quelli che abbiamo esposto spiegando le ragioni del superiore articolo 2: e cioè che nessun limite è giustificato, quando si tenga conto che i contributi non rappresentano se non una parte della retribuzione del lavoro, onde tutto ciò che viene versato al nome del lavoratore deve essere riversato a lui od ai suoi aventi diritto.

Ragioni di profonda umanità stanno alla base della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo stesso, ove si chiede che la indennità per morte venga corrisposta ai genitori (non fruente di pensione diretta), qualora non esistano né coniuge né figli superstiti. È dato di fatto notorio che nelle famiglie di coloro che vivono del reddito del proprio lavoro, i genitori vecchi sono, nella massima parte dei casi, a carico dei figli, onde appare conforme a criteri di giustizia e di morale il dare a quelli la indennità che — in assenza del coniuge e dei figli superstiti — andrebbe altrimenti lucrata, senza titolo, dall'Istituto assicuratore.

* * *

La disposizione di cui all'articolo 4 della nostra proposta vuol portare il limite minimo delle pensioni alla somma di lire 120.000 annue, limite che, secondo l'articolo 10, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è di lire 60.000 per i pensionati di vecchiaia di età non inferiore ai 65 anni e per i pensionati per invalidità, di lire 42.000 per i pensionati di vecchiaia, di età inferiore ai 65 anni e per i superstiti.

I limiti fissati dal citato articolo 10 suscitano immediatamente le giustificate critiche dei pensionati e dei lavoratori tutti.

Tali limiti, infatti, non si avvicinano neppure ai minimi indispensabili per l'esistenza, e rappresentarono fin dall'inizio dell'applicazione della legge n. 218 una concessione poco meno che irrisoria.

L'aumento del costo della vita, poi, fece aumentare continuamente il disagio dei pensionati che, non certamente per loro colpa, si trovano confinati ai predetti limiti minimi. Si impone pertanto una revisione della disposizione dell'articolo 10.

I minimi — che per criterio di giustizia è opportuno siano uguali per tutti — di cui all'articolo 4 della presente proposta, non varranno certamente neppur essi a dare ai pensionati meno fortunati la sicurezza e la tranquillità desiderabili, ma abbiamo voluto tenere conto nel proporli, delle possibilità attuali dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, e la nostra richiesta, d'altra parte, non pretende di essere che un avvicinamento alla meta della pensione sufficiente.

* * *

L'articolo 5 ha lo scopo di ristabilire una parità di trattamento di coloro che — titolari di una assicurazione facoltativa — conseguirono la liquidazione della pensione prima dell'entrata in vigore della legge n. 218, con coloro che hanno conseguito, o conseguiranno, tale liquidazione in data posteriore.

Non si può negare, infatti, che il legislatore del 1952 ha singolarmente trascurato la posizione dei pensionati nell'assicurazione facoltativa, con che non si è resa giustizia e si è inferta una delusione proprio a quei lavoratori che avevano dato encomiabile esempio di spirito previdenziale in tempi nei quali questo faceva singolarmente difetto.

Non è possibile non rilevare il contrasto fra questa situazione creata dalla legge e il criterio di favore che si è precedentemente cercato di usare nei riguardi dell'assicurazione facoltativa.

Se si vuole — come riteniamo sommamente opportuno — sviluppare l'assicurazione facoltativa, espressione di spontanea previdenza dei lavoratori, è necessario non lasciare ingiusta-

mente in condizioni deteriori coloro che ottennero la pensione prima della entrata in vigore della legge n. 218. E ciò si può ottenere soltanto con la rivalutazione dei contributi previsti dal citato articolo 5.

* * *

L'articolo 6 intende estendere a tutti i casi analoghi la disposizione dell'articolo 136 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, onde sia computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidità e la vecchiaia il periodo di servizio militare effettivo comunque prestato nelle forze armate. Parità di situazione esige, evidentemente, uguaglianza di trattamento.

* * *

L'articolo 7 vuole ripristinare una disposizione già vigente nel decreto n. 1827 del 1935 (articolo 57, comma 2°) per cui l'assicurato obbligatorio può integrare i versamenti che siano inferiori al massimo, mediante contribuzione volontaria a proprie spese. Si tratta anche qui di incoraggiare lo spirito di previdenza e di non impedire ai lavoratori di assicurarsi, col proprio esclusivo sacrificio, una vecchiaia meno disagiata.

* * *

Ed infine l'articolo 8 pone l'onere finanziario, derivante dalla presente legge, a carico del « Fondo per l'adeguamento delle pensioni », al quale, affluiscono i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al fine di consentire la graduale integrazione delle pensioni per avvicinarle il più possibilmente al minimo indispensabile alle esigenze della vita.

Dati gli scopi altamente sociali ed umani cui la presente legge si ispira, confidiamo che essa troverà la vostra favorevole accoglienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« **Art. 13.** — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per questo ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a*) e *b*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa, e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

- a*) il 75 per cento al coniuge;
- b*) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 35 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età maggiore ai 60 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 25 per cento ciascuno e del 50 per cento se è superstite un solo genitore.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso esserè, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai superstiti dei pensionati o degli assicurati che abbiano maturato il diritto a pensione prima del 1° gennaio 1945.

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.

ART. 3.

È soppresso il limite massimo di lire 67.500 stabilito dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la indennità di cui al comma primo del medesimo articolo.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti, la indennità di cui al primo comma del citato articolo 13 verrà corrisposta ai genitori superstiti di età superiore ai 60 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 25 per cento ciascuno e del 50 per cento se è superstite un solo genitore.

ART. 4.

L'ammontare delle pensioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non può essere, per tutte le categorie indicate nella disposizione medesima, inferiore alle lire 120.000 annue.

ART. 5.

La rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilita nel secondo comma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si effettua anche per le pensioni liquidate in detta assicurazione anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952 n. 218, salvo che la pensione già liquidata non sia superiore a quella che il pensionato otterrebbe dopo la rivalutazione.

I commi 4° e 5° dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono abrogati.

La disposizione dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1945, n. 218, si applica anche alle pensioni liquidate o da liquidarsi nell'assicurazione facoltativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla data fissata nell'articolo 39 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 6.

Le disposizioni dell'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applicano a tutti i periodi di servizio militare di qualsiasi durata comunque prestati, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, anche antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

L'assicurato per invalidità e la vecchiaia per il quale siano fatti versamenti che non raggiungano la classe massima di contributo può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima.

ART. 8.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge è a carico del « Fondo per l'adeguamento delle pensioni » di cui all'articolo 14, secondo capoverso, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.